

## **NUOVI ONERI DOCUMENTALI IN MATERIA DI TRANSFER PRICE**

*Il provvedimento del 23 novembre 2020 estende i dati e le informazioni che le imprese devono predisporre, ai fini della "penalty Protection", per documentare i prezzi di trasferimento delle operazioni intercompany. Il set documentale dovrà essere completato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi essendo stato introdotto l'obbligo di apporre la firma digitale con "marca temporale".*

I componenti del reddito (costi, ricavi, minusvalenze, ecc.) derivanti da operazioni tra un'impresa italiana e una società del gruppo (controllante, direttamente o indirettamente, l'impresa, controllata dalla medesima o dalla stessa società che controlla l'impresa) non residente nel territorio dello Stato, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili (art. 110, co.7, DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23.11.2020 introduce modifiche sostanziali – con efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso a tale data, nella struttura, nei contenuti e nelle modalità di predisposizione – alla documentazione che i soggetti residenti o stabiliti in Italia devono predisporre per poter accedere al beneficio premiale della non applicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazioni in materia di prezzi di trasferimento.

Come noto, la documentazione idonea è costituita da un documento denominato Masterfile e da un documento denominato Documentazione Nazionale.

Il Masterfile, ora obbligatorio per tutti i soggetti, e non più solo per le holding e le sub-holding, può essere presentato anche in lingua inglese, fornisce un quadro d'insieme del business del gruppo multinazionale e, nella versione aggiornata, richiede nuove informazioni, con particolare riferimento: i) all'illustrazione della catena del valore, per favorire l'identificazione dei fattori che generano i profitti del gruppo; ii) ai beni immateriali e alle attività di ricerca e sviluppo nel gruppo; iii) alle attività finanziarie del gruppo, con riferimento alle modalità di finanziamento, alle imprese che svolgono funzioni di finanziamento accentrate, ecc..

Il Documento Nazionale illustra le operazioni infragruppo poste in essere dall'impresa locale, con un nuovo grado di dettaglio di dati ed informazioni. In particolare, si segnala la necessità di riconciliare i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento con il bilancio di esercizio.

Un focus particolare viene posto ai servizi a basso valore aggiunto (es. attività di natura contabile, legale, fiscale, burocratiche e amministrative, informatiche, risorse umane, sicurezza, recupero dei crediti) per i quali è richiesta la predisposizione di un'apposita documentazione costituita da: descrizione dei servizi, indicazione dei beneficiari e delle ragioni della loro prestazione; copia dei contratti; valorizzazione delle operazioni con dettaglio dell'aggregato dei costi, del margine di profitto, ecc.; esplicitazione dei calcoli anche tramite fogli di lavoro.

Diventa ora possibile predisporre la documentazione solo per talune operazioni poste in essere con le entità consociate, tralasciando, ad esempio, quelle di importo meno significativo

potenzialmente meno rischiose, fermo restando che il regime di esenzione dalle sanzioni sarà applicabile solo con riferimento alle specifiche operazioni documentate.

Il Provvedimento conferma la possibilità per le “piccole e medie imprese” (caratterizzate da ricavi o volume d’affari non superiori a 50 milioni di euro) di aggiornare ogni tre anni, anziché ogni anno, le analisi economiche relative alle operazioni infragruppo, ma esclude dal loro ambito i soggetti che controllano o sono controllati da un soggetto che non è qualificabile come “piccola e media impresa”.

Il Provvedimento chiarisce inoltre che la documentazione deve essere considerata idonea ai fini della *penalty protection* in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, pur in presenza di eventuali omissioni o inesattezze parziali, e anche nel caso in cui l’Amministrazione disconosca il metodo adottato dal contribuente ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento o delle operazioni e/o dei soggetti comparabili.

Infine, viene introdotto l’obbligo di firma digitale della documentazione in “data certa”, certificata a mezzo di marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

22 febbraio 2021